



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

CONTROLLO DELLE REVISIONI

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Approvazione</i>	<i>Data</i>	<i>Motivo</i>
<i>01</i>	<i>24/11/2023</i>	<i>Consiglio di Gestione</i>	<i>27/11/2023</i>	<i>Prima Emissione</i>

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- ▲ “Società”, “Ente” o “MFLAW”: MFLaw Società tra Avvocati per Azioni
- ▲ “Aree a rischio”: aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ▲ “Attività Sensibile”: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ▲ “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da MFLaw;
- ▲ “Codice Etico” o “Codice”: il Codice etico adottato da MFLaw;
- ▲ “Collaboratori della Società” o “Collaboratori”: i professionisti, avvocati o praticanti avvocati, che svolgono attività di consulenza in favore della Società e sono quindi inseriti nella sua struttura organizzativa, senza essere legati da un rapporto di lavoro subordinato;
- ▲ “Consulente/i”: tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto della stessa o collaborino con la Società stessa;
- ▲ “Destinatari”: gli Organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con MFLaw;
- ▲ “Dipendente”: persona fisica che lavora per MFLaw nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (compresi i dirigenti), parasubordinato o di somministrazione, stagisti di ogni ordine e grado e persona fisica proveniente da altro ente e distaccata in MFLaw;
- ▲ “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- ▲ “Interesse dell’Ente”: finalità – anche non esclusiva – della condotta illecita (reato presupposto) consistente nel favorire MFLaw, da accertarsi *ex ante* e sussistente a prescindere dal conseguimento effettivo dell’obiettivo;
- ▲ “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 elaborate dalle associazioni di categoria;
- ▲ “Modello” o “Modello Organizzativo 231” o “MOG”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da MFLaw con delibera del CdG;
- ▲ “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da MFLaw, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- ▲ “Organi sociali”: Consiglio di Gestione, l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Sorveglianza;
- ▲ CdG: Consiglio di Gestione, organo amministrativo in carica composto di tre membri;
- ▲ CdS: Consiglio di Sorveglianza, organo di controllo in carica composto di cinque membri;

- ▲ **"Pubblica Amministrazione"** o **"PA"**: la Pubblica Amministrazione, intendendosi l'insieme di tutte le funzioni pubbliche (legislative, amministrative o giudiziarie) dello Stato o degli altri enti pubblici e qualunque soggetto (persona fisica o giuridica), anche privato e non necessariamente controllato da un organismo pubblico, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio;
- ▲ **"Reati"**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (ivi inclusi i reati che vi saranno eventualmente inclusi in futuro nel Decreto);
- ▲ **"Regole e Principi Generali"**: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- ▲ **"Soggetti apicali"**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- ▲ **"Soggetti subordinati"**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente;
- ▲ **"Vantaggio dell'Ente"**: risultato positivo, non necessariamente economico, che MFLaw ha obiettivamente tratto a prescindere dall'intenzione di chi ha commesso l'illecito e che deve essere accertato *ex post*.
- ▲ **"Whistleblowing"**: segnalazioni di cui al Dlgs 24/2023.

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
PREMESSA.....	7
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	7
2 LE LINEE GUIDA	15
3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	15
4 MODELLO E CODICE ETICO	15
5 IL MODELLO.....	16
5.1 La costruzione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG)	16
5.2 La funzione del Modello	19
5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello.....	19
5.4 L'adozione del Modello e sue successive modifiche	21
5.5 I Destinatari del Modello	22
6 LE ATTIVITÀ SENSIBILI	23
7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("ODV")	26
7.1 Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	26
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza.....	29
7.3 <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice della Società.....	31
7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	31
7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	33
8 LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	34
9 SISTEMA DI POTERI E DELEGHE	34
10 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
10.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi sociali della Società e Organismo di Vigilanza	35
10.2 Informazione ai Consulenti e Collaboratori.....	37
11 LA GESTIONE DEL PERSONALE E IL SISTEMA DI REMUNERAZIONE, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE.....	36
12 IL SISTEMA DISCIPLINARE	36
12.1 Soggetti sottoposti	36

12.2	Condotte sanzionabili	37
12.3	Criteri di applicazione delle sanzioni	38
12.4	Tipologia delle sanzioni	38

PREMESSA

MFLaw è una società tra avvocati per azioni iscritta al Registro Imprese di Roma CF 06392021009, REA n. RM-1684541 dal 21/11/2022.

La Società ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4-bis della Legge Professionale Forense, l'esercizio da parte dei soli soci iscritti all'Ordine degli Avvocati, della professione propria degli iscritti a tale ordine, in via giudiziale e stragiudiziale, inclusa la rappresentanza processuale e ogni altra attività a ciò accessoria e funzionale.

Dal punto di vista dell'assetto societario, il capitale sociale è di euro 100.000,00 diviso in n. 100.000 azioni di cui n. 50.250 azioni di categoria A, n. 16.750 azioni di categoria B, n. 33.000 azioni di categoria C. Relativamente ai diritti di proprietà, la Società è composta da un socio di capitali (per la quota del 33%), dai due soci Fondatori nonché da n. 14 ulteriori soci professionisti Partner della Società.

La Società si basa su un sistema dualistico, dove il Consiglio di Gestione ha l'esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell'impresa mentre il Consiglio di Sorveglianza approva le operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di Gestione, bilancio di esercizio e autorizza le deliberazioni del Consiglio di Gestione nelle materie previste dallo statuto.

Alla società di revisione è affidata la revisione legale dei conti.

Rappresenta una realtà di riferimento nella consulenza e assistenza in materia di recupero crediti oltretutto nel contenzioso bancario e concorsuale per Istituti di Credito e Gruppi Bancari, nazionali ed esteri, Istituti finanziari, Veicoli di cartolarizzazione, Fondi d'Investimento, Special Servicers, Fondi Immobiliari e SGR.

MFLaw StapA opera su tutto il territorio nazionale attraverso le sue tre sedi di Roma, Milano e Palermo dove oltre 70 collaboratori cooperano nelle aree di attività core business dello studio: procedure monitorie e procedure esecutive, restructuring, gestione stragiudiziale di NPL e UTP, due diligence, litigation bancaria, assicurativa e finanziaria, diritto immobiliare e delle locazioni, diritto commerciale e societario, bandi di gara e appalti pubblici e privati.

La **sicurezza**, il **rispetto delle regole e del cliente**, la **gestione per processi e per progetti**, la **trasparenza nelle relazioni** e il **miglioramento continuo** sono principi chiave su cui MFLaw basa il proprio operato.

MFLaw adotta **Sistemi di gestione**, ha infatti ottenuto le seguenti **certificazioni** di cui alle norme internazionali ISO di riferimento:

- ▲ UNI EN ISO 9001

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA NORMATIVA RILEVANTE

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 (entrato in vigore il 4 luglio successivo), con il quale il legislatore italiano ha voluto adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone

giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità denominata come *“amministrativa” degli enti*² - ma la cui natura può dirsi propriamente penale - per alcuni specifici **reati commessi nell'interesse o a vantaggio** degli enti stessi da:

- (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. *“soggetti apicali”*);
- (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *“soggetti subordinati”*);

Rimane, tuttavia, esclusa l'ipotesi di responsabilità per la Società nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Tale responsabilità, ove accertata, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l'eventuale risarcimento del danno - se e in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 del Codice penale).

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 si pone l'obiettivo, pertanto, di coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Tale responsabilità si colloca tra il sistema amministrativo e il sistema penale, introducendo così nell'ordinamento giuridico un vero e proprio *“tertium genus”* di responsabilità che si fonda sui principi cardine di quest'ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando i principi di legalità - con tutti i suoi corollari, ovvero riserva di legge, irretroattività, tassatività, divieto di analogia ed offensività - ed il principio di colpevolezza.

¹ L'Italia, con il D.Lgs. 231/01, ha dato attuazione alla Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, che ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

² Enti anche privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli enti pubblici non economici.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille ed il cui importo va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) nonché la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, provvisoria (da tre mesi a due anni) o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi per un periodo che può andare da tre mesi a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

La Società, dunque, può essere ritenuta responsabile solo con riguardo ai reati-presupposto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto.

Le categorie di reati attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- 1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio – artt. 24 e 25 del Decreto:** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), peculato (art. 314 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., limitatamente agli interessi finanziari UE), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. della L. 23/12/1986, n. 898). Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti; Art. 353-*bis* c.p.- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
- 2. Reati societari – art. 25-*ter* del Decreto:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (2621-*bis* c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c. - abrogato), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. - abrogato); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 DLgs 19/2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere)

3. **Reati contro la fede pubblica – art. 25-bis del Decreto:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (454 c.p.); spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
4. **Reati finanziari (abuso di mercato) – art. 25-sexies del Decreto:** Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-bis TUF); manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF).
5. **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico – art. 25-quater del Decreto:** tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o che comunque siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
6. **Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale – art. 25-quater¹ e quinquies del Decreto:** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); pornografia minorile (art. 600-ter c.p., così come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., così come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199).

7. **Reati transnazionali - L. 146/2006:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lg. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
8. **Delitti contro il patrimonio (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) – art. 25-*octies* del Decreto:** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.).
9. **Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 25-*septies* del Decreto:** omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.).
10. **Delitti informatici e *Cybersecurity* – art. 24-*bis* del Decreto e D.L. 21 settembre 2019, n. 105:** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*quater* c.p.); fatti diretti al danneggiamento e/o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità (artt. 635-*ter* e 635-*quinquies* c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.c.); Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, come modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133).
11. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – art. 25-*novies* del Decreto:** messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 co. 1, lett. a-*bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 co. 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1

della L. 633/1941); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2 della L. 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941).

12. **Delitti di criminalità organizzata – art. 24-*ter* del Decreto:** associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1° ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata (art. 416, co. 6, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.) - vedi Legge 110/1975).
13. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-*decies* del Decreto:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
14. **Delitti contro l'industria e il commercio – art. 25-*bis*.1 del Decreto:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con

segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

15. **Reati ambientali – art. 25-*undecies* del Decreto e D.Lgs. 152/06:** Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.3/5 D.Lgs. 152/06); scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (art. 137 c.2/5 D.Lgs. 152/06); scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06); attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06); realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 c.3/6 D.Lgs. 152/06); attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 co. 5 D.Lgs. 152/06); omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06); infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 c.4 D.Lgs. 152/06); traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/06); immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/06); mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93); inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007); inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007); commercio illecito di specie animali o vegetali in estinzione (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. 150/1992); Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.); Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
16. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-*duodecies* del Decreto:** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. 286/1998); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).
17. **Razzismo e xenofobia - art. 25-*terdecies* del Decreto:** Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* c.p.)
18. **Frodi sportive - art. 25-*quaterdecies* del Decreto:** Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989), esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4, L. 401/1989).
19. **Reati Tributari** introdotti recentemente dalla L. 157/2019 e, successivamente, modificati con D.Lgs. 75/2020, nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento dell'**art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto**, che attribuisce agli enti una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"; si tratta dei seguenti

reati previsti nel D.Lgs. 74/00: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Delitto di dichiarazione infedele (art. 4); delitto di omessa dichiarazione (art. 5); delitto di indebita compensazione (art. 10-*quater*) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

20. Contrabbando – inserito nel Decreto ad opera del D.Lgs. 75/2020, con il nuovo **art. 25-*sexiesdecies* del Decreto** - tutti i delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (es. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – art. 282, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – art. 284, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – art. 285, ecc.).

21. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori - inserito nel Decreto ad opera del D.Lgs. 184/2021, con il nuovo **art. 25-*octies1* del Decreto** – le ipotesi di cui agli articoli: art. 493-ter [“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”], art. 493-*quater* [“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”]; art. 640-ter [“Frode informatica”], nell’ipotesi aggravata e art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori.

22. Delitti contro il patrimonio culturale - inserito nel Decreto ad opera della L. 22/2022, con i nuovi **artt.li 25-*septiesdecies* e *duodevicies* del Decreto**.

Lo scenario *supra* descritto risulta peraltro destinato ad evolversi e comporterà, in caso di inserimento/modifica di reati-presupposto, l'aggiornamento tempestivo del Modello Organizzativo 231.

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente sia **esonero dalla responsabilità** in questione qualora **dimostri** di aver **adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati**.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla Società con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il citato Modello Organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'ente nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati (*c.d.* “mappatura dei rischi”);

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tali modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti³.

2 LE LINEE GUIDA

Confindustria ha predisposto proprie Linee Guida (approvate il 7 marzo 2002 e successivamente più volte aggiornate di cui l'ultima versione, approvata dal Ministero di Giustizia, del mese di giugno 2021) che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, costituiscono il codice di comportamento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal Decreto - degli enti aderenti a Confindustria.

MFLAW nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida predisposte da Confindustria, così come recentemente aggiornate, fermo restando taluni scostamenti adottati per tenere adeguatamente conto delle specificità della *mission* e della realtà concreta della Società.

3 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

L'Organizzazione vigente di MFLAW è stata adottata dagli Organi preposti. L'Organigramma di MFLAW è allegato al modello.

4 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, avente finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, sono coerenti con quelle del Codice Etico di MFLAW, che, pur essendo documento distinto dal Modello, è comunque ad esso correlato in quanto parte integrante e sostanziale del sistema di prevenzione di cui MFLAW si è dotata e che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti per tutti i Destinatari, anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

Sotto tale profilo, infatti:

- ▲ il **Codice Etico** ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che MFLAW

³ Con riguardo all'esimente dai reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni specifiche circa i requisiti che il Modello 231 deve possedere, sancendo, tra l'altro, che "*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo.*"

- riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- ▲ il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole, principi e prevede protocolli di prevenzione che devono essere rispettati al fine di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

5 IL MODELLO

5.1 La costruzione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG)

MFLAW ha ritenuto di avviare uno specifico progetto finalizzato a garantire la predisposizione del Modello Organizzativo di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo giuridico, MFLAW, consapevole dei valori di etica e integrità negli affari, ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto ritiene che tale sistema rappresenti un'opportunità per rafforzare la propria *Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili) per sensibilizzare, e coinvolgere tutte le risorse impiegate rispetto ai temi della diffusione e del rafforzamento della cultura del controllo dei processi aziendali e della valutazione e gestione dei rischi, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei diversi reati previsti dal Decreto.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. Si evidenzia che i risultati ottenuti al termine di ognuna delle fasi sotto specificate, sono stati condivisi con le strutture della Società interessate.



- ▲ Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto (*contesto interno*) attraverso l'identificazione dei fattori interni ed esterni che possono influenzare, in positivo ed in negativo, gli obiettivi del Modello Organizzativo;
- ▲ Comprensione dei bisogni e delle aspettative degli *stakeholder*, nonché del *contesto esterno* (es. variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, ecc.);
- ▲ Analisi del *sistema di deleghe e poteri* e di attribuzione delle responsabilità;
- ▲ Identificazione dei processi o delle attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto (*attività sensibili*), mediante interviste con i soggetti-

chiave nell'ambito della struttura aziendale ed esame della documentazione aziendale rilevante;

- Autovalutazione dei rischi (*c.d. risk self assesment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno atto a mitigare tali rischi;
- Identificazione di adeguati *presidi di controllo*, già esistenti ovvero da implementare in regolamenti/policy/procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- Revisione e integrazione del *Codice Etico*;
- Predisposizione del *Modello Organizzativo 231 – Parte Generale e Parte Speciale*.

Il presente Modello è costituito da una **"PARTE GENERALE"** e da più **"PARTI SPECIALI" (PS)**, queste ultime recano i principi e le regole generali ai quali i Destinatari devono conformare la condotta della propria attività.

In particolare sono state predisposte singole **"PARTI SPECIALI" (PS)** appositamente dedicate alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 con la descrizione delle attività sensibili, dei rischi potenziali e dei principi e presidi di controllo presenti in MFLAW. Con riguardo ai reati 231 ritenuti all'attualità non applicabili in MFLAW o per i quali si è ritenuto il rischio molto basso, è stato comunque predisposto un documento ad hoc con l'elencazione dei detti reati. Sono, inoltre, parte integrante del MOG il Codice Etico e le procedure e policies (es. regole personale, contabilità, ecc.).

La prima Parte Speciale (PARTE SPECIALE A) è denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio" e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

La seconda Parte Speciale (PARTE SPECIALE B) è denominata "Reati Societari e Reati Tributari" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste, rispettivamente, dagli artt. 25-*ter* e 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

La terza Parte Speciale (PARTE SPECIALE C) è denominata "Reati contro la fede pubblica" e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 125/2016 del 21/6/2016.

La quarta Parte Speciale (PARTE SPECIALE D) è denominata "Reati Finanziari" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001.

La quinta Parte Speciale (PARTE SPECIALE E) è denominata "Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001.

La sesta Parte Speciale (PARTE SPECIALE F) è denominata "Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*quater.1* e dall'art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. 231/01.

La settima Parte Speciale (PARTE SPECIALE G) è denominata "Reati transnazionali" in relazione alle tipologie specifiche di Reati previste dalla Legge 146/2006, entrata in vigore in data 12 aprile 2006.

La ottava Parte Speciale (PARTE SPECIALE H) è denominata "Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed ambiente" e si applica per alcune tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*septies*, 25-*quinquies* e 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

La nona Parte Speciale (PARTE SPECIALE I) è denominata "Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" e si applica per alcune tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*octies* ed *octies1* del D.Lgs. 231/2001.

La decima Parte Speciale (PARTE SPECIALE L) è denominata "Reati Informatici" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

La undicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE M) è denominata "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

La dodicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE N) è denominata "Delitti di criminalità organizzata" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

La tredicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE O) è denominata "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

La quattordicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE P) è denominata "Delitti contro l'Industria ed il Commercio" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*bis.1* del D.Lgs. 231/01.

La quindicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Q) è denominata "Reati ambientali" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01.

La sedicesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE R) è denominata "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

La diciassettesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE S) è denominata "Razzismo e Xenofobia".

La diciottesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE T) è denominata "Frodi sportive".

La diciannovesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE U) è denominata "Contrabbando".

La ventesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE V) è denominata “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

La ventunesima Parte Speciale (PARTE SPECIALE Z) è denominata “Delitti contro il patrimonio culturale”.

5.2 La funzione del Modello

L'adozione ed efficace attuazione del Modello permette a MFLAW di ottenere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001. Inoltre, tende a migliorare nel tempo, in coerenza con i limiti previsti dallo stesso Decreto, il sistema di *Governance* e dei Controlli interni della Società, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che, anche per il tramite di una corretta analisi dei flussi informativi, abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Il Modello Organizzativo risulta essere quindi un documento dinamico nel tempo, che deve essere costantemente mantenuto ed aggiornato in relazione alle modifiche organizzative e/o normative/giurisprudenziali che intervengono.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito (la cui commissione è in ogni caso fortemente condannata e contraria agli interessi di MFLAW anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a MFLAW di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che non conformi alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari rispetto alle attività sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in MFLAW, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle attività sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente capitolo e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo di MFLAW, costituito

principalmente dalle regole di *Governance* e dal sistema di controllo interno in essere presso MFLAW.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di MFLAW anche in relazione ai reati da prevenire, MFLAW ha individuato i seguenti:

1. i sistemi di gestione, le policy e procedure aziendali vigenti in MFLAW e del Gruppo di appartenenza, laddove applicabili;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale della Società;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
4. il sistema di comunicazione al personale e la formazione dello stesso attualmente adottati da MFLAW;
5. il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile MFLAW;
6. il documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008;
7. in generale, la normativa italiana applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ✓ le Linee Guida di Confindustria, fonte di ispirazione nella predisposizione della mappatura delle attività sensibili di MFLAW in relazione alle aree a rischio reato 231 vigenti;
- ✓ la ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità;
- ✓ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (c.d. OdV), del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di **risorse adeguate** a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- ♣ la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - ♣ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - ♣ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - ♣ la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- ✓ infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività aziendale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è maggior probabilità - da un punto di vista teorico - di commissione dei Reati ed un maggior valore/rilevanza delle attività sensibili.

Si precisa che, nel caso in cui venga indagato il legale rappresentante della Società, la nomina del difensore della Società medesima verrà effettuata dal Consigliere a ciò delegato.

5.4 L'adozione del Modello MFLAW e sue successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, MFLAW si è dotata di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nonché di un Organismo di Vigilanza conformemente alle previsioni dell'art. 6 del Decreto e alle indicazioni delle Linee guida di Confindustria.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo di vertice - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 – anche le successive modifiche e integrazioni dello stesso sono rimesse alla competenza del CdG che dovrà procedere all'approvazione dello stesso, previo parere favorevole dell'OdV.

In particolare, il Modello dovrà essere tempestivamente aggiornato, modificato o integrato, anche su proposta dell'OdV, in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

Sono di seguito descritti gli eventi a fronte dei quali risulta necessario procedere a un aggiornamento del Modello:

- ♣ modifiche legislative e introduzione di nuovi reati all'interno del Decreto;
- ♣ cambiamenti negli orientamenti giurisprudenziali;
- ♣ introduzione o eliminazione/accorpamento di regolamenti/policy/procedure di MFLAW rilevanti per l'attuazione del Modello;
- ♣ modifiche nella struttura organizzativa della Società (intese come cambiamenti nelle attività svolte e/o nei ruoli e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali);
- ♣ violazioni o elusione delle prescrizioni contenute nel Modello, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei Reati.

Anche a tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalle funzioni competenti, o eventualmente da qualsiasi funzione ne venga a conoscenza, in merito alle modifiche e ai cambiamenti sopra citati.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello l'OdV è tenuto a segnalare tempestivamente, in forma scritta, al CdG, affinché questi possa valutare ed eseguire le determinazioni di competenza.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il CdG può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV.

Le procedure rilevanti⁴ ai fini dell'attuazione del Modello e da questo espressamente richiamate seguono il seguente iter di approvazione: la procedura viene predisposta/ aggiornata/ revisionata dalle funzioni competenti e sottoposte all'approvazione del CdG.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle procedure e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate in relazione agli eventuali impatti sul sistema 231.

Il CdG di MFLAW provvederà ad attivare le risorse necessarie, anche esterne alla Società, al fine di procedere all'eventuale aggiornamento del Modello.

5.5 I Destinatari del Modello

Il Modello e i relativi allegati e documenti integrati, ivi incluso il Codice Etico, di MFLAW si applicano ai seguenti soggetti, *cd. "Destinatari"*:

- ▲ Coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in MFLAW (es. Organi sociali);
- ▲ Dipendenti di MFLAW;
- ▲ Collaboratori della Società;
- ▲ Tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o in favore o in nome e/o per conto dello stesso o collaborino con esso (es. Consulenti, fornitori, clienti ed altri collaboratori).

Tali categorie di soggetti rappresentano nel loro complesso i Destinatari dei principi generali e delle regole di cui al presente Modello.

Il CdG e i Dirigenti/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti di MFLAW.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne i principi e gli elementi ispiratori e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi generali e dei contenuti espressi nel Modello.

⁴ Intendendosi per tali, anche, i sistemi di gestione e le relative procedure, nonché i regolamenti interni.

6 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Dall'analisi di autovalutazione dei rischi condotta da MFLAW ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che le attività sensibili - allo stato - riguardano principalmente i seguenti reati presupposto 231:

- ▲ Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (Parte Speciale A)
- ▲ Reati societari e i reati tributari (Parte Speciale B)
- ▲ Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed ambiente (Parte Speciale H)
- ▲ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale I)
- ▲ Delitti informatici e cybersecurity (Parte Speciale L)
- ▲ Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale M)
- ▲ Reati di criminalità organizzata (N)
- ▲ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Parte Speciale O)
- ▲ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale R)

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, dei reati finanziari, dei reati transnazionali, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, taluni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, taluni reati ambientali, dei reati di razzismo e xenofobia, delle frodi sportive, delitti contro l'industria ed il commercio, contrabbando, delitti contro il patrimonio culturale e false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2023 appare attualmente non concretamente ipotizzabile in MFLAW.

In particolare, nella realtà aziendale di MFLAW le attività sensibili, sinteticamente, risultano principalmente le seguenti:

Reati nei rapporti con la PA

- ▲ partecipazione a procedure di gara anche ad evidenza pubblica;
- ▲ rapporti contrattuali con clienti pubblici;
- ▲ rapporti con l'Autorità giudiziaria, CTU, Professionisti delegati, Curatori, etc.;
- ▲ rapporti con soggetti e Autorità cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni;
- ▲ rapporti con la PA per gli adempimenti tributari;
- ▲ rapporti con la PA per gli adempimenti previsti dalla legge relativamente all'amministrazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- ▲ richiesta di contributi/sovvenzioni di natura pubblica alla PA anche per lo svolgimento di

attività formativa, anche tramite soggetti terzi;

- ▲ Sovvenzioni/Agevolazioni/ erogazioni di matrice pubblicitica
- ▲ gestione dei rapporti con soggetti identificati come PEP (Persone Politicamente Esposte) siano essi operatori economici persone fisiche correlate a operatori, consulenti, fornitori o dipendenti;
- ▲ gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione e incentivazione), anche tramite soggetti terzi;
- ▲ gestione dei flussi finanziari;
- ▲ recupero crediti;
- ▲ selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi;
- ▲ gestione consulenze e collaborazioni.

Reati societari e tributari

- ▲ predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ▲ gestione dei rapporti con i soci e con il consulente fiscale in ordine all'attività di comunicazione a terzi di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- ▲ rapporti con la PA per gli adempimenti tributari;
- ▲ ciclo attivo e passivo;
- ▲ gestione della documentazione contabile.

Reati di criminalità organizzata

- ▲ selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi;
- ▲ gestione consulenze e collaborazioni;
- ▲ costituzione di ATI/RTI/consorzi.

Reati contro la personalità individuale e contro la vita e contro l'incolumità individuale

- ▲ gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione e incentivazione), anche tramite soggetti terzi;
- ▲ selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi.

Reati per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- ▲ inadempimento (o adempimento non adeguato) degli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e smi.

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ▲ gestione dei flussi finanziari;
- ▲ selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi, incluse le consulenze.

Reati informatici e Cybersecurity

- ▲ gestione di accessi, account e profili;
- ▲ gestione delle reti di telecomunicazioni;
- ▲ gestione dei sistemi hardware;
- ▲ gestione dei sistemi software;
- ▲ gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- ▲ sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili;
- ▲ perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Reati violazione diritto d'autore

- ▲ gestione dei sistemi software.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

- ▲ rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- ▲ rapporti con soggetti e Autorità cui la legge attribuisce attività di controllo in caso di accertamenti / ispezioni.

Reati ambientali

- ▲ smaltimento rifiuti.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- ▲ gestione del personale (reclutamento, selezione, valutazione e incentivazione), anche tramite soggetti terzi
- ▲ selezione del fornitore e stipula del contratto per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per ciascuna area di rischio sensibile sono individuati i Referenti interni preposti al presidio dei rischi e alle comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("ODV")

7.1 Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

Le Linee Guida e la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- i. autonomia;
- ii. indipendenza;
- iii. professionalità;
- iv. continuità di azione.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

A titolo esemplificativo, le Linee Guida menzionano le seguenti tecniche:

- ➔ campionamento statistico;
- ➔ tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti);
- ➔ *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- ➔ tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- ➔ elementi di psicologia.

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, è evidente che tali requisiti comportano:

- ▲ l'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero la nomina di un Organismo di controllo composto da risorse interne ed esterne alla Società;
- ▲ l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono, inoltre, che i membri dell'OdV non si trovino

in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. In tal senso, i componenti di tale Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice di MFLAW (es. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Soci e degli amministratori), né essere legati alla Società e da interessi economici rilevanti o da qualsiasi altra situazione, palese o potenziale, che possa generare una carenza di indipendenza od un conflitto di interessi.

Il componente dell'Organismo che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse o di carenza di indipendenza con l'oggetto della decisione/delibera, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative. Di tale situazione deve essere data informazione nel verbale di riunione.

Si specifica che con riferimento all'attività di tipo ispettivo che la vigilanza sul Modello comporta (c.d. *compliance* e *fraud auditing*), deve appunto essere garantita una linea di riporto diretta verso il CdG.

Quanto ai componenti c.d. "interni", necessita di verificare la presenza delle competenze specialistiche necessarie, nonché - sotto il profilo dell'autonomia - la mancanza di reale indipendenza rispetto ai soggetti in posizione apicale e - sotto il diverso profilo dell'efficienza operativa - il rischio che possa venire a mancare la continuità e l'efficacia dell'attività di vigilanza, la quale rischia di essere episodica e limitata ad aspetti settoriali della vita aziendale.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di MFLAW e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il CdG di MFLAW provvede alla nomina di un'OdV di tipo monocratico, individuato in un professionista esterno alla Società, collocato in posizione di diretto riferimento al CdG stesso.

L'OdV viene nominato dal CdG in carica per una durata pari a 3 anni ed è rinnovabile.

Prima di procedere con l'atto della nomina o della riconferma dell'OdV, il CdG motiva il provvedimento dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti affidati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia dell'ausilio dei soggetti apicali e delle altre funzioni interne, sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario nei limiti della dotazione di *budget* assegnata. Mediante apposite comunicazioni organizzative interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, le risorse utilizzate, il ruolo e le responsabilità specifiche alle stesse conferite da parte dell'OdV.

Quanto al potere di nomina e di revoca dell'OdV, già si è detto che quest'ultimo viene istituito con delibera del CdG di MFLAW. Al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una sua rimozione ingiustificata e allo scopo, pertanto, di garantirne la stabilità, l'eventuale revoca potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante una specifica delibera del CdG.

A tale proposito, per "giusta causa" dovrà intendersi:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento;
- b) la condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero la condanna ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) una grave infermità, che renda il componente dell'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- d) le dimissioni per motivi non attinenti all'esercizio della funzione di componente dell'OdV, ovvero l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione che sono propri dell'OdV;
- e) un grave inadempimento dei doveri connessi alla carica ed imposti dal Modello o dal relativo Regolamento;
- f) l'"omessa o insufficiente vigilanza" sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, risultante da una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento"; in questi casi, prima della sentenza di condanna o di patteggiamento, il CdG può disporre - con l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza - la sospensione, in via cautelare, dell'OdV, o di un suo singolo componente, cui l'omessa o insufficiente vigilanza di cui sopra risulti espressamente imputata.

In caso di decadenza o di sospensione dell'OdV, il CdG provvede immediatamente alla nomina di un nuovo OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità:

1. l'avvenuta condanna, con sentenza anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. l'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il CdG può disporre la sospensione del membro dell'OdV e la nomina di un componente (o nei casi più gravi, dell'intero OdV) *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

L'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico con comunicazione scritta al CdG riguardo agli specifici e giustificati motivi e con un preavviso minimo pari a 3 mesi.

L'OdV, inoltre, è dotato dal CdG di risorse - in termini di potere di spesa - adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Le risorse, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al CdG in sede di redazione del *budget* annuale.

L'OdV svolge la propria attività sulla base di un proprio Regolamento interno, volto a disciplinare le modalità principali di esercizio della propria azione. Detto Regolamento è redatto ed approvato dallo stesso OdV e deve comunque contenere:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna (quali, ad esempio, convocazione e *quorum* deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, periodicità, metodi e modalità delle attività ispettive proprie dell'OdV).

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo interno di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di seguito elencati:

- attuare le attività ispettive e i controlli pianificati;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- interventi di verifica pianificati su base annuale secondo un approccio e un'intensità di controllo basati sulla valutazione del rischio di reato ed eventuali interventi di verifica ad hoc. I risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi di MFLAW deputati.
- valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 12);
- coordinarsi con la funzione *HR* per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi a Dipendenti, Organi

sociali e Organismo di Vigilanza di MFLAW, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

- verificare con la funzione competente l'aggiornamento con continuità dello spazio nella Intranet di MFLAW, contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo §7.4);
- coordinarsi con le funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso alla documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre MFLAW al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili;
- coordinarsi con le funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (ad esempio, con la funzione *Legal & Compliance* per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire MFLAW dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati; con la Direzione Generale e con il *CdG* per l'applicazione di sanzioni disciplinari);
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso Organismo effettua periodicamente specifiche verifiche sulla capacità in astratto del Modello di prevenire i Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto di soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti della Società e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da MFLAW in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di relazione annuale al CdG. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (cfr. successivo § 7.3).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo Vertice della Società il reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).

7.3 Reporting dell'OdV verso il vertice della Società

L'OdV predispose con cadenza annuale, un rapporto scritto per il CdG, relativo alla propria attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al precedente § 7.2 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili).

Il *reporting* ha ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) gli eventuali aspetti critici (e spunti per il miglioramento) emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni MFLAW, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. precedente § 7.2).

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli eventuali Organi/organismi di volta in volta coinvolti.

Il CdG ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'OdV, laddove nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, accerti l'esistenza di violazioni che comportano un rischio elevato per MFLAW, dovrà dare immediata informativa al CdG, affinché gli stessi possano prendere le decisioni ritenute più opportune per la tutela della Società.

7.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o di chiunque ne venga a conoscenza, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di MFLAW ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Fatto salvo quanto previsto nell'apposito protocollo, valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello, nonché con le previsioni del DLgs 231/01 e del Codice etico;
- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Decreto, del

Modello e del Codice Etico deve contattare la Funzione Legal e Compliance, attraverso il canale informatico all'uopo predisposto;

- in alternativa, la segnalazione può essere fatta anche tramite una comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta: Funzione Legal e Compliance c/o MFLAW, L. Tevere Arnaldo da Brescia, 9 – 00196 ROMA; oppure oralmente, previo appuntamento, in modalità in presenza/da remoto.
- nella comunicazione deve essere chiaramente indicata la dicitura “*STRETTAMENTE CONFIDENZIALE*”, al fine di garantire la massima riservatezza;
- il contenuto della segnalazione – soprattutto se anonima – dovrà essere preciso e circostanziato tale da dare la possibilità di identificare fatti, comportamenti posti in essere e persone coinvolte nella violazione o presunta violazione di previsioni di D.Lgs. 231/2001 o Modello e Codice Etico;
- alla Funzione *Legal & Compliance* deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati per le valutazioni di competenza;
- al fine di agevolare l'analisi e di ascoltare l'autore della segnalazione, è preferibile che la stessa venga fatta in modo non anonimo; tuttavia, qualora si avverta disagio, le segnalazioni possono essere indirizzate anche in modo anonimo, purché formalizzate nei modi e nei contenuti sopra esposti;
- la Funzione *Legal & Compliance*, entro 7 gg. dà conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione e fa le dovute valutazioni dandone riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione medesima; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 12 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (DLgs 24/2023);
- nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede che risultassero vessatorie nei confronti di altri soggetti, l'autore di tali segnalazioni potrà incorrere in una sanzione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal diritto del lavoro, dalle leggi vigenti e dal Sistema Disciplinare, per la cui definizione si rimanda al capitolo 12.

Le segnalazioni sono inoltrate alla Funzione *Legal & Compliance*, tuttavia laddove la segnalazione riguardi detta Funzione, la competenza viene attribuita all'OdV.

Fermo restando quanto fin qui disposto in merito ad eventuali e singole segnalazioni, la Società predispone flussi informativi periodici nei confronti dell'OdV secondo tempi, contenuti e modalità richiamate all'interno delle procedure interne. Alcuni dei principali flussi, a titolo esemplificativo, sono:

- ▲ Report di verifiche effettuate dalle funzioni aziendali competenti, anche nell'ambito dei sistemi di gestione, ove aventi impatto ex D.Lgs. 231/2001;
- ▲ Elenco infortuni che comportino prognosi > ai 40 giorni o per omicidio colposo (esclusi gli

infortuni *in itinere*);

- ▲ Report dei risultati delle attività di controllo in ambito processi/aree in ambito D.Lgs. 231/2001;
- ▲ Risultanze delle verifiche di controllo nell'ambito del processo di redazione del bilancio di esercizio.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV, sempre per il tramite della sua casella di posta elettronica le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing.

L'OdV deve, inoltre, interfacciarsi con le funzioni competenti di MFLAW per i diversi profili specifici e di competenza:

- con i referenti dei sistemi di gestione e il RSPP in ordine ai controlli sui processi sensibili e all'esito di tali controlli;
- con la Funzione HR in ordine alla formazione erogata al personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la Funzione IT in ordine al monitoraggio dei rischi sui reati IT;
- con la Funzione Amministrazione e Finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari.

7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel presente Modello, sono conservati dall'OdV in un apposito *database* (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Il *database* è riservato; l'accesso allo stesso è consentito - oltre che all'OdV - esclusivamente al CdG, previa informativa all'Organismo.

8 LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Consiglio di Gestione sovrintende al conseguimento degli obiettivi pianificati evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi ed i risultati effettivi della gestione, mettendo così i Responsabili delle funzioni nella condizione di predisporre, decidere ed attuare le opportune azioni correttive.

Sono previste attività di monitoraggio periodico in relazione alla gestione delle risorse economico-finanziarie e, in particolare, al rispetto dell'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo.

9 SISTEMA DI POTERI E DELEGHE

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore MFLAW ripercorre il quadro che emerge dall'organigramma aziendale, sovrapponendosi allo stesso.

Le deleghe e le procure devono essere regolarmente formalizzate attraverso delibere del CdG di MFLAW e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, datate e firmate per accettazione dal destinatario.

Ciascun atto di delega e conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dall'elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita; tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro i quali il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il soggetto delegato, inoltre:

- possiede una comprovata capacità tecnica allo svolgimento delle funzioni oggetto della delega;
- è munito di poteri e prerogative che gli assicurino un'effettiva autonomia gestionale ed economica.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, deve essere costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico funzionale della Società.

In particolare, nel caso in cui venga indagato il legale rappresentante della Società, la nomina del difensore della Società medesima verrà effettuata da un Consigliere a ciò delegato.

10 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

10.1 Formazione ed informazione di Dipendenti, Organi sociali della Società e Organismo di Vigilanza

MFLAW garantisce una corretta conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico e degli obblighi comportamentali da essi previsti sia al personale già presente, sia a quello da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili ed al ruolo svolto.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il CdG, nonché delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Il sistema di formazione si integrerà, inoltre, con la formazione già svolta nell'ambito dei sistemi di gestione vigenti in MFLAW in ottica di sinergia organizzativa ed incremento dell'efficacia di apprendimento nei confronti dei discenti.

Ogni aggiornamento del presente Modello e/o del Codice Etico e/o dei sistemi di gestione/procedure richiamate nel Modello è comunicato a tutte le risorse presenti al momento dell'aggiornamento stesso.

Ai nuovi assunti viene data tempestiva informazione su Modello e Codice Etico.

Il Modello è, altresì, pubblicato integralmente sulla Intranet aziendale accessibile a tutti i Dipendenti; sul sito Internet è disponibile il MOG-Parte Generale e il Codice Etico vigente.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 del Modello e del Codice Etico è obbligatoria per Dipendenti, Organi sociali e OdV e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio della funzione/servizio in cui operano. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo è giusta causa per l'introduzione di un procedimento disciplinare.

In particolare, MFLAW s'impegna a dare un adeguato livello di informazione e formazione al proprio personale, sia attraverso l'erogazione di attività formativa in aula, anche con l'ausilio di consulenti e professionisti esterni, destinata a ruoli particolarmente sensibili, sia attraverso moduli di *e-learning (on-line)*, destinati a tutta la popolazione aziendale indistintamente, con obbligo di frequenza e fruizione. Entrambe le modalità di erogazione formativa si concludono con idonei test atti a certificarne sia l'effettiva fruizione, sia la piena comprensione del suo contenuto. La fruizione della formazione per i relativi destinatari è obbligatoria ed è tracciata informaticamente (per l'*e-learning*) o con firme di presenza e di avvenuta fruizione (per la formazione in aula).

10.2 Informazione ai Consulenti e Collaboratori

I Consulenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di MFLAW sono informati dell'adozione del Modello da parte della Società. Essi, attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, devono dichiarare di averne preso visione e di impegnarsi ad eseguire le proprie prestazioni conformando il proprio comportamento alle prescrizioni del Decreto e ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello di MFLAW. L'inosservanza di detta clausola costituisce motivo di risoluzione del rapporto con MFLAW, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

11 LA GESTIONE DEL PERSONALE E IL SISTEMA DI REMUNERAZIONE, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

La gestione del personale, anche con riferimento ai sistemi di remunerazione, valutazione e incentivazione, è disciplinata nel Codice Etico di MFLAW cui si fa espresso rinvio.

12 IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello definito, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.4. e fermo restando che l'effettività del sistema sanzionatorio è anch'essa oggetto di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto al precedente punto 7.2., l'accertamento delle violazioni del Modello e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza delle funzioni preposte all'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Resta fermo, in questi casi, l'obbligo, da parte della funzione competente, di dare comunicazione all'OdV dell'avvio del procedimento disciplinare.

12.1 Soggetti sottoposti

Sono sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i Destinatari dello stesso e tutti coloro i quali, per attività inerenti ad una o più aree di rischio, intrattengono con MFLAW un rapporto contrattuale, comunque denominato, di rappresentanza, di collaborazione o di consulenza.

12.2 Condotte sanzionabili

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti meritevoli di sanzione sono così classificati:

- inosservanza degli ordini impartiti e finalizzati al rispetto delle procedure previste dal Modello ed al rispetto delle prescrizioni del Codice Etico;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure del Modello o nel Codice Etico;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni di tale gravità da far ritenere compromesso il rapporto di fiducia fra l'autore e MFLAW;
- inosservanza di ordini o di prescrizioni, tale da provocare, oltre ad una compromissione del rapporto fiduciario fra l'autore e MFLAW, anche un grave nocumento alla stessa, e comunque tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni sopra citati perpetrati attraverso condotte omissive e in eventuale concorso con altri.
- violazioni relative al sistema di “whistleblowing” e più precisamente:
 - violazione della riservatezza del segnalante⁵ e della segnalazione;
 - ritorsioni nei confronti di un segnalante;
 - ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti;
 - segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Le modalità di accertamento delle inosservanze del solo Codice Etico di MFLAW e di irrogazione delle relative sanzioni restano disciplinate dal medesimo Codice Etico.

12.3 Criteri di applicazione delle sanzioni

In presenza di una delle condotte descritte al punto precedente, il tipo e l’entità delle sanzioni da irrogare saranno determinati in misura proporzionale all’entità dell’infrazione, ed in particolare in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione;
- elemento psicologico (dolo o colpa);
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- *curriculum* professionale dell’autore dell’infrazione, con particolare riferimento a eventuali, precedenti infrazioni dello stesso tipo.

La gravità della violazione sarà a sua volta valutata sulla base dei seguenti criteri:

- tipo ed entità del danno o del pregiudizio cagionato alla Società o ai suoi dipendenti;
- intensità del dolo o grado della colpa;
- circostanze di tempo e di luogo dell’avvenuta infrazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punibili con sanzioni diverse, e sempre che la gravità complessiva dei fatti non lo renda irragionevole, potrà applicarsi la sola sanzione prevista per l’infrazione più grave.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e proporzionalità.

⁵ La tutela è prevista anche per:

- facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione,
- i colleghi ed i parenti del segnalante,
- i soggetti giuridici collegati al segnalante

12.4 Tipologia delle sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

Le condotte sanzionabili, di cui al punto 12.2, tenute dai lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale sono definiti come illeciti disciplinari.

Relativamente alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, MFLAW fa riferimento a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi Professionali -CONSILP- del 1° aprile 2015 (d'ora innanzi per brevità "CCNL") da applicarsi nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali.

Gli illeciti disciplinari potranno dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei seguenti provvedimenti stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente:

- rimprovero inflitto verbalmente per mancanze lievi;
- rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- trasferimento per punizione;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Unitamente a tali sanzioni, potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Fermi restando i criteri descritti nel precedente punto 12.3 ai fini dell'applicazione delle sanzioni, fermo quanto previsto dal CCNL applicato, saranno tenute in considerazione anche le seguenti circostanze:

- se l'inosservanza è caratterizzata da occasionalità, assenza di danno o pregiudizio per MFLAW e da colpa lieve, la sanzione non può essere più grave del rimprovero inflitto verbalmente;
- se l'autore è recidivo, la sanzione non può essere inferiore al rimprovero inflitto per iscritto;
- nel caso di comportamento doloso e con pregiudizio della Società, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio e dal trattamento economico nella misura non eccedente l'importo delle 4 ore della normale retribuzione;
- laddove l'infrazione sia sorretta da dolo ed il pregiudizio per la Società sia di rilevante entità, la sanzione non può essere inferiore al licenziamento disciplinare.

Il sistema disciplinare sarà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dai competenti Organi e funzioni di MFLAW in conformità alle norme di legge e contrattuali collettive in vigore.

Sanzioni per il personale dipendente con qualifica dirigenziale ("Dirigenti")

In caso di (a) violazione, da parte dei Dirigenti, del Modello o del Codice Etico, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, tali violazioni e le relative misure di natura contrattuale saranno valutate, coerentemente con quanto già descritto nel paragrafo precedente, e alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti. L'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione alla funzione aziendale competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, mediante relazione scritta. Unitamente alle sanzioni applicabili, potrà essere disposta anche l'eventuale revoca di procure o deleghe in capo al soggetto interessato.

Sanzioni per i membri degli Organi sociali e dell'OdV

Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del CdG o di un membro del CdG, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'assemblea dei soci mediante relazione scritta per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Il provvedimento di revoca del mandato o l'archiviazione del procedimento vengono emessi su proposta dell'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il *fumus* di un'avvenuta infrazione.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri del Consiglio di sorveglianza si rimanda alla specifica normativa del Codice Civile.

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi, descritta nel paragrafo 7.1.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà di MFLAW di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Sanzioni per i soggetti terzi

Ogni violazione del Modello o del Codice Etico da parte di altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività, potrà costituire, qualunque sia il rapporto che lega questi soggetti alla Società, inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale. A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

1. diano atto della conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico da parte dei terzi;
2. richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e ad operare in linea con i principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dal Modello;
3. disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola (ad esempio, penali di natura pecuniaria ex artt. 1382 ss. c.c. o, nei casi più gravi, risoluzione del contratto); ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice Etico, nonché l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni suddette.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a MFLAW, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ogni violazione del Decreto, del Modello o del Codice Etico da parte del personale distaccato/comandato da altre entità deve essere comunicata all'Azienda/Ente distaccante, perché quest'ultima adotti gli opportuni provvedimenti disciplinari. Nelle more, deve comunque essere disposto l'allontanamento del distaccato/comandato, con contestuale messa a disposizione dello stesso.